



ORIGINALE

NOTIFICA

VERBALE DI UDIENZA AI SENSI DELL' ART. 429 C.P.C.  
CON LETTURA DEL DISPOSITIVO E DELLA  
CONTESTUALE MOTIVAZIONE

N. 85/12 SENT. LAV.  
N. 262/2011 CONT. LAV.  
N. 1764 CRON.

Oggi 2 maggio 2012 avanti al Tribunale di Mantova sono comparsi  
e' Avv. Moreschi per parte opponente,  
e Avv. Galvone per il NIP e  
e Avv. Madi per il NAIR che si  
è ritirato di concerto con se  
coordinatore.

La causa viene oralmente discussa e la parte ricorrente conclude  
come in ricorso, le parti resistenti concludono come nelle memorie di  
costituzione.

Il Giudice del Lavoro *dott.ssa Susanna Mantovani* si ritira in Camera  
di Consiglio per decidere.

Rientrato all'esito della Camera di Consiglio pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa

**DA**

- **T**            **G**            *titolare della omonima ditta individuale* -  
rappresentato e difeso, come da delega agli atti, dall'avv. Grazia  
Moreschi

- **RICORRENTE** -

IL GIUDICE DEL LAVORO  
*Dott.ssa Susanna Mantovani*

**CONTRO**

**- INAIL -**

rappresentato e difeso, come da delega agli atti, dall'avv. Paolo Mari

**- RESISTENTE -**

**- INPS e S.C.C.I. s.p.a. -**

rappresentati e difesi, come da procura in atti dall'avv. Eugenia Savona

**- RESISTENTE -**

**E**

**- EQUITALIA NOMOS s.p.a. quale Agente della Riscossione per la provincia di Mantova**

**- CONVENUTA CONTUMACE -**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con separati ricorsi depositati in data 12/3/11, 16/3/11 e 30/3/11 T G titolare dell'omonima ditta individuale, esercente attività di bar-caffetteria in Mantova, proponeva ex art. 24 del D.L.vo n. 46/99 tempestiva opposizione avverso i ruoli notificatigli il 31/1/11, 4/2/11 ed il 15/3/11 dall'Equitalia Nomos s.p.a., in veste di Agente della Riscossione per la Provincia di Mantova, a mezzo cartelle di pagamento n. 064 2010 00 , n. 064 2011 0000 e n. 064 2011 000 , aventi ad oggetto rispettivamente la somma di € 1.999,50, la somma di € 13.163,55 e la somma di € 7.159,22 per premi, contributi alla gestione commercianti e relative sanzioni civili, oltre ai diritti di notifica, da

corrispondere all'Inail ed all'Inps per il periodo dal 21/7/04 al 15/10/09 relativamente alla posizione di T C

Precisato che la pretesa azionata dagli istituti previdenziali si fondava sul verbale di accertamento dell'Inail del 20/10/09, parte opponente eccepiva l'insussistenza dell'obbligo contributivo, dato che il padre T C aveva collaborato nell'esercizio denominato " " senza vincolo di soggezione gerarchico disciplinare ed in via occasionale.

Resistevano in giudizio l'Inps, anche per la S.C.C.I. s.p.a. e l'Inail, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, che contestavano quanto ex adverso dedotto e rassegnavano le conclusioni trascritte nelle rispettive memorie.

L'Agente per la Riscossione della Provincia di Mantova non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di comparizione e si procedeva in sua contumacia.

Disposta la riunione dei procedimenti tra loro connessi ex art. 151 disp. att. c.p.c., venivano escussi alcuni testimoni.

All'udienza del 2/5/12 la causa, oralmente discussa, era decisa con pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

#### ***MOTIVI DELLA DECISIONE***

Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Equitalia Nomos s.p.a. T G non ha formulato alcuna domanda nei suoi confronti ed essa non può più considerarsi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione a ruolo, avendo

l'art. 4,2<sup>^</sup> comma quater del D.L. n. 209/02, convertito nella legge n. 265/02, abrogato l'art. 24,5<sup>^</sup> comma del D.L.vo n. 46/99, nella parte in cui prevedeva l'obbligo di notificare l'opposizione alla cartella di pagamento anche al concessionario.

Passando al merito, le somme iscritte a ruolo traggono origine dal verbale di accertamento dell'Inail del 20/10/09 (doc. n. 1 opponente), con il quale è stato contestato a T G, titolare della omonima ditta individuale, di avere impiegato nel bar dallo stesso gestito T C quale collaboratore familiare di impresa commerciale dal luglio 2004 all'ottobre 2009. Gli ispettori sono pervenuti a tale conclusione non per avere trovato al lavoro T C durante l'accesso avvenuto il 21/7/09, ma per la (generica) dichiarazione ("*oltre al sottoscritto lavora anche mio padre C T da oltre 5 anni*") resa in quel momento dal figlio del predetto (doc. n. 5 resistente).

Parte opponente deduce l'insussistenza della subordinazione e comunque la saltuarietà della collaborazione.

La prima eccezione non è conferente: trattandosi di obbligo assicurativo e contributivo previsto rispettivamente dall'art. 4, n.6 del T.U. n. 1124/65 e dall'art. 2 della legge n. 613/66 è sufficiente che il familiare presti attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

La seconda argomentazione ha trovato riscontro in istruttoria.

Dalle deposizioni raccolte nel presente giudizio (S, Z, R e M) - attendibili perché univoche e perché rese da

soggetti affidabili, in quanto frequentatori del bar in orari e giorni diversi - si ricava che il citato C solo in qualche occasione ha fornito un aiuto al figlio (per es. appoggiando sul bancone le tazzine e/o i bicchieri o andando a fare la spesa); la maggior parte delle volte non si trovava nell'esercizio o se era presente non svolgeva incombenze lavorative, ma beveva un caffè, leggeva il giornale o conversava con qualche avventore.

Non essendo la collaborazione prestata da T C caratterizzata dalla continuità e dalla abitudine, l'opposizione va accolta e le riscossioni a mezzo ruolo notificate in data 12/3/11, 16/3/11 e 30/3/11 devono essere dichiarate prive di giuridica efficacia.

Le spese di lite - liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia secondo il disposto dell'art. 151 disp. att. c.p.c. - seguono la soccombenza.

***P.Q.M.***

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così giudica:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Equitalia Nomos s.p.a.;
- dichiara prive di giuridica efficacia le riscossioni a mezzo ruolo notificate in data 12/3/11, 16/3/11 e 30/3/11;
- condanna l'Inail e l'Inps, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte opponente, che si liquidano in € 1.942,00, oltre Iva e Cpa, di cui € 235,00 per spese anche generali, €

907,00 per diritti ed € 800,00 per onorari.

Mantova, li 2/5/12


*Il Cancelliere*

(*Mariangela Arioli*)



*Il Giudice del Lavoro*

(*dott.ssa Susanna Mantovani*)



Procedimento Nr.679/12 R.G.

N. 136/13 ..... El. SENT.  
 N. 679/12 ..... Lav.  
 N. 1742 ..... Cron.



**REPUBBLICA ITALIANA**

*In nome del popolo italiano*

**Il Tribunale di Mantova**

nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 22.10.13 visto l'art. 429 c.p.c.

ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:

**S E N T E N Z A**

nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 9.11.2012

**da**

TAMIRO GIOVANNI con l'avv. G. Moreschi

- ricorrente -

**CONTRO**

*INPS, in persona del legale rappresentante , con l'avv. E. Savona*

- resistente -

***Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto***

Con atto depositato in data 9.11.2012 Tamiro Giovanni proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 364 2012 00008227 31 con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 9.498,86 in favore dell'INPS a titolo di contributi IVS e sanzioni .

Invocava la sentenza n. 85/12 , passata in giudicato, con la quale , in accoglimento del gravame proposto dal sig. Tamiro , il Tribunale di Mantova ha negato l'esistenza di una collaborazione continuativa e abituale del ricorrente nel pubblico esercizio del figlio Concludeva chiedendo l'annullamento delle cartella esattoriale.

Si costituiva ritualmente l'INPS facendo presente di aver già provveduto allo sgravio integrale dell'avviso di addebito , alla luce della sentenza della dott.ssa Mantovani .

Chiedeva ,pertanto, una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite

All'odierna udienza il procuratore dell'opponente si associava alla richiesta della controparte anche in ordine alla compensazione delle spese di lite e la causa veniva discussa e decisa.

Deve essere dichiarata cessata fra le parti la materia del contendere poiché l'INPS ha proceduto allo sgravio totale del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito e le parti si sono accordate in ordine alle spese di lite

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede :

dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e dichiara compensate fra le parti le spese di lite

Così deciso in Mantova , il 22.10.2013

Il giudice

Dott. Simona Gerola

